



Olginate, 13/01/2025

Prot.03/25

#tributaria, #aziendale finanziaria;

Spett.le Cliente

OGGETTO: La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza. Novità dal 1° gennaio 2025.

Siamo con la presente a portare alla vostra attenzione una delle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, e già anticipate nella nostra precedente circolare n. 1/2025.

In particolare trattasi dell'introduzione **a far data dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.**

Spese di trasferta e relativi rimborsi

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della **deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP** delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Anche per gli **esercenti arti e professioni**, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente) addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti



attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Spese di rappresentanza e Omaggi

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Rivestendo diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che siano escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

- sia le spese di pubblicità;
- sia le spese di sponsorizzazione.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio